



COMUNE DI TIVOLI

IL SINDACO

Prot. 12842 del 10 MAR. 2020

ORD. 121

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DI TIVOLI CENTRO LUNGANIENE IMPASTATO, TIVOLI TERME E VILLA ADRIANA.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - Fax 0774 317112 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it





COMUNE DI TIVOLI

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante « Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale », pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, le cui disposizioni sono efficaci dalla data del 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che i mercati settimanali del Comune di Tivoli, e precisamente i mercati settimanali di Tivoli Centro Lunganiene Impastato, Tivoli Terme e Villa Adriana, per la loro conformazione e disposizione non consentono, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

RITENUTO che onde assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni ministeriali e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione dei predetti mercati settimanali dal 10/03/2020 al 03/04/2020, fatte salve diverse disposizioni e la valutazione in ordine al possibile successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;

RITENUTO, quindi, di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, la sospensione dei mercati settimanali di Tivoli Centro Lunganiene Impastato, Tivoli Terme e Villa Adriana, dal 10/03/2020 al 03/04/2020, fatte salve diverse disposizioni;



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - Fax 0774 317112 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it





COMUNE DI TIVOLI

IL SINDACO

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;


il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e viene trasmesso alla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Roma, al Commissariato di Tivoli, ai Comandi Provinciali e locali dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e alla Polizia Locale di Tivoli;

del presente provvedimento sarà data ampia diffusione agli operatori titolari di posteggio nei mercati settimanali, alle organizzazioni di categoria, nonché alla popolazione;

IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E GLI ORGANI TUTTI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689, ASSICURANO NEI SERVIZI DI COMPETENZA IL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Tivoli, 10/03/2020



Il Sindaco

Giuseppe Proietti



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Unanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - Fax 0774 317112 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it

